## Consiglio di Stato sez. V, 04/09/2025, 7201

### Svolgimento del processo

- 1. Lâ??appellante chiede la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale Ã" stato respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento n. -OMISSIS- del 5 settembre 2024 della Prefettura di Potenza che ha accolto parzialmente lâ??istanza di accesso di accesso civico generalizzato volta a ottenere il contratto dâ??appalto per la fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento del CPR di Palazzo San Gervasio, stipulato in data 20 giugno 2023 con la controinteressata O. sociali società cooperativa sociale, nonché tutti i suoi allegati, ivi compresa lâ??offerta tecnica, la cui esibizione Ã" stata negata ritenendo che ricadesse nel perimetro applicativo dellâ??art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023.
- **1.2.** Lâ??appellante deduce lâ??erroneità della sentenza:
- 1) per violazione degli artt. 1, 2, comma 1, della L. n. 241 del 1990 in relazione allâ??art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013 perché il giudice di primo grado nel valutare il bilanciamento degli interessi effettuato dalla Prefettura di Potenza non avrebbe debitamente considerato la carenza totale della motivazione del rigetto che si fonderebbe su un apodittico e indimostrato interesse alla tutela del know-how della controinteressata.

Ad avviso dellâ??appellante, nonostante ai sensi del citato art. 5, comma 3, il diritto di accesso non sia sottoposto ad alcuna limitazione quanto legittimazione del richiedente e quanto a motivazione in relazione allâ??interesse sotteso, il giudice erroneamente ha evidenziato che lâ??appellante â??non ha offerto alcuna allegazione circa lâ??interesse giuridicamente rilevante allâ??ostensione della predetta documentazione, né ha rappresentato di essere operatore del settore e neppure, a fortiori, ha preso parte alla presupposta procedura di evidenza pubblicaâ?•.

Al riguardo lâ??appellante ha precisato di essere consulente legale ed esperto di politiche migratorie e di collaborare con la rivista mensile Altreconomia per la quale ha svolto unâ??inchiesta dal titolo â??Le prefetture non controllano i Cpr. Inchiesta su appalti e gestioneâ?•, basata su istanze di accesso civico generalizzato allâ??esito delle quali ha ottenuto contratti, offerte tecniche e verbali ispettivi relativi alla quasi totalità dei centri di permanenza per il rimpatrio esistenti sul territorio nazionale e che Ã" alla base di una segnalazione allâ??ANAC e del conseguente atto del Presidente del 24 luglio 2024. Infine, secondo la prospettazione dellâ??appellante, la Prefettura prima e il giudice poi non avrebbero considerato lâ??obbligo di motivazione â??rafforzatoâ?• che incombe sulla controinteressata ai sensi dellâ??art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 33 del 2013 e dellâ??â??art. 35 del D.Lgs. n. 36 del 2023 e che non sarebbe stato assolto poiché si sarebbe limitata ad affermare apoditticamente lâ??esistenza di un segreto commerciale attraverso il richiamo allâ??art. 5 bis, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n. 33 del 2013 e allâ??art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023;

2) per violazione degli artt. 5, comma 1, 2 e 6, e 5 bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013, 35 del D.Lgs. n. 36 del 2023, 3 della L. n. 241 del 1990.

Ad avviso dellâ??appellante, anche in presenza di una comprovata e motivata dichiarazione della O.S. società cooperativa sociale di opposizione allâ??accesso allâ??offerta tecnica, la Prefettura di Potenza non avrebbe potuto che ostendere la documentazione richiesta non essendo configurabile alcun segreto tecnico o commerciale in relazione al servizio di gestione e funzionamento di un centro di permanenza per il rimpatrio contenendo lâ??offerta tecnica al più lâ??indicazione analitica delle modalità di organizzazione del servizio, delle unità incrementali di personale e delle eventuali proposte migliorative previste per quel centro specifico. Peraltro, attesa la natura del richiedente, estraneo alla procedura di gara e considerata la conclusione di questâ??ultima con la stipula del contratto, non sarebbe possibile ritenere che lâ??ostensione dellâ??offerta tecnica, divenuta parte integrante di un contratto pubblico, possa integrare un pregiudizio per la tutela del *know how* della controinteressata sia in base alla normativa del codice appalti che in base a quella dellâ??accesso civico generalizzato. Anche sotto tale profilo, pertanto, la sentenza risulterebbe erronea;

- 3) per violazione dellâ??art. 26 c.p.a. perché il giudice di primo grado ha condannato lâ??appellante alla rifusione delle spese senza valutare né la novità sostanziale, né la non univocità della giurisprudenza sulla questione dellâ??ostensibilità dellâ??offerta tecnica di un contratto dâ??appalto definitivamente aggiudicato e relativo alla gestione privata di una struttura di privazione della libertà personale.
- **2.** La controinteressata O.S. società cooperativa sociale si Ã" costituita in giudizio, ha riproposto lâ??eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione dellâ??appellante per non avere allegato lâ??interesse giuridicamente rilevante allâ??ostensione dellâ??offerta tecnica, né aver rappresentato di essere operatore del settore e neppure, a fortiori, di aver preso parte alla presupposta procedura di evidenza pubblica, eccependo, inoltre, anche lâ??inammissibilità della documentazione prodotta solo in appello volta a dimostrare la propria qualità di esperto in politiche migratorie.
- **2.1.** Nel merito la controinteressata ha concluso per la reiezione dellâ??appello.
- $\bf 3.$  Il Ministero della??<br/>interno si  $\tilde{\bf A}$ " costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto della??<br/>appello.
- **4.** Con ordinanza n. 979 del 14 marzo 2025 la Sezione ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare da parte dellâ??appellante.
- **5.** In vista dellâ??udienza camerale le parti costituite hanno depositato memorie e repliche ai sensi dellâ??art. 73 c.p.a..
- 6. Allâ??udienza camerale del 26 giugno 2025 la causa Ã" stata trattenuta in decisione.

#### Motivi della decisione

- **7.** Lâ??appello non Ã" fondato nel merito e va respinto, ragione che esime il Collegio dallâ??esaminare lâ??eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione dellâ??appellante, riproposta anche in appello dalla controineressata.
- **8.** I fatti salienti ai fini della decisione della controversia possono essere così sintetizzati:
- â?? con istanza del 16 agosto 2024 lâ??appellante ha chiesto, ai sensi dellâ??art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016, lâ??accesso al contratto di appalto dei servizi di gestione e funzionamento del centro di permanenza per il rimpatrio (C.P.R.) di Palazzo San Gervasio, nonché a tutti i suoi allegati, compresa lâ??offerta tecnica;
- â?? con nota n. 77184 del 3 settembre 2024 la controinteressata, avvertita ai sensi dellâ??art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 33 del 2013, si Ã" opposta allâ??ostensione dellâ??offerta tecnica in considerazione: a) del suo â??contenuto riservato essendo composta da elementi e dati, sia di natura tecnica che commerciale, acquisiti sulla base del proprio know-how, derivante dalla pluriennale esperienza nella gestione di strutture analoghe a quella oggetto di garaâ?•; b) del fatto che la richiesta non Ã" â??indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentanti in relazione alla procedura di garaâ?•; c) delle limitazioni poste anche allâ??accesso civico generalizzato dagli artt. 5 e 5 bis del D.Lgs. n. 33 del 2013;
- â?? con nota n. -OMISSIS- del 5 settembre 2024 la Prefettura appellata ha trasmesso il contratto di appalto e il successivo rinnovo, escludendo dallâ??ostensione lâ??offerta tecnica, â??ai sensi dellâ??art. 35, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 36 del 2023, che prevede che â??â?lil diritto di accesso e ogni forma di divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nellâ??ambito dellâ??offerta o a giustificazione della medesima che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dellâ??offerente, segreti tecnici o commercialiâ?•â?•.
- **9.** Con la sentenza appellata il giudice di primo grado ha respinto il ricorso affermando cheâ?•la Prefettura di Potenza ha inteso contemperare i contrapposti interessi, non esibendo il documento recante specifiche e riservate capacitĂ tecniche e gestionali (know how), in applicazione di quanto disposto dal vigente codice dei contratti pubblici al richiamato art. 35, comma 4, lett. aâ?• e che il suo operato â??costituisce legittima declinazione dei precisi limiti legali che connotano lâ??accesso civico, con particolare riguardo allâ??art. 5-bis, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 33 del 2013, secondo cui lâ??accesso Ă" rifiutato se il diniego Ă" necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietĂ intellettuale, il diritto dâ??autore e i segreti commercialiâ?•.
- 10. Il Collegio ritiene le conclusioni cui  $\tilde{A}$ " giunto il giudice di primo grado condivisibili per le seguenti considerazioni:

â?? si verte in unâ??ipotesi di accesso civico generalizzato, previsto dallâ??art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016, che si aggiunge allâ??accesso civico c.d. â??sempliceâ?• di cui al comma 1 dello stesso articolo e che, secondo lâ??Adunanza plenaria n. 10 del 2022, costituisce la â??terza generazioneâ?• del diritto allâ??accesso, dopo quello documentale di cui alla L. n. 241 del 1990 e quello civico di cui allâ??originaria formulazione del D.Lgs. n. 33 del 2013;

â?? in particolare lâ??art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013 consente lâ??accesso ai dati e documenti delle Amministrazioni, ma fa comunque salvi i limiti â??relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dallâ??articolo 5 bis, comma 2, lett. c) del d.lgs. citato, che dispone â??lâ??accesso di cui allâ??articolo 5, comma 2, Ã" altresì rifiutato se il diniego Ã" necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: (â?|) c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto dâ??autore e i segreti commercialiâ?• (Cons. Stato, V, n. 8382/2023);

â?? secondo la costante giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione, laddove lâ??interesse alla conoscenza, protetto dal citato art. 5, comma 2, fronteggi gli interessi-limite pubblici o privati di cui ai commi 1 e 2 dellâ??art. 5 bis del medesimo decreto, questo confronto Ã" oggetto di una valutazione dellâ??amministrazione ad â??alto tasso di discrezionalità â?• (Cons. Stato, Ad. plen n. 10 del 2020; Cons Stato, V, n. 1817 del 2019);

â?? lâ??art. 35 del D.Lgs. n. 36 del 2023, nonostante lâ??identità della rubrica con lâ??art. 53 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ha codificato lâ??applicazione dellâ??accesso civico generalizzato al settore dei contratti pubblici, normativizzando i principî affermati dalla citata Adunanza Plenaria n. 10 del 2020 attraverso il riconoscimento, come affermato nella Relazione illustrativa al Codice, a tutti i cittadini della â??possibilità di richiedere, attraverso lâ??istituto dellâ??accesso civico generalizzato, la documentazione di gara nei limiti consentiti e disciplinati dallâ??art. 5-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33â??.

**10.1.** Alla luce dei suesposti principi discende che se Ã" vero che lâ??art. 35 del D.Lgs. n. 36 del 2023 ha codificato lâ??accesso civico generalizzato in relazione al settore degli appalti, non per questo ha fatto venire meno lâ??operatività dei c.d. interessi-limite pubblici o privati di cui ai commi 1 e 2 dellâ??art. 5 bis del D.Lgs. n. 33 del 2013, come si evince anche dalla relazione illustrativa.

Ne consegue, quindi, che spetta alla??amministrazione operare un bilanciamento concreto dei contrapposti interessi alla??ostensione e alla riservatezza non potendo comunque la??accesso civico generalizzato portare alla divulgazione di informazioni sensibili che possano ledere gli interessi alla tutela dei segreti commerciali della??aggiudicatario e falsare la concorrenza futura.

Al riguardo osserva il Collegio che la stessa Corte di Giustizia dellâ??Unione europea, con la recente ordinanza del 10 giugno 2025, C- 686-24, ha affermato che lâ??art. 39 della direttiva 2014/25/UE deve essere interpretato nel senso che â??osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che lâ??accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di questâ??ultimo nellâ??ambito di una procedura connessa allâ??aggiudicazione dellâ??appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commercialiâ?•.

Ritiene, pertanto, il Collegio che se la Corte di Giustizia dellâ??Unione europea esclude lâ??accesso automatico agli atti di gara a fini di difesa tra soggetti che hanno preso parte alla procedura e richiede il bilanciamento caso per caso tra il diritto di accesso agli atti di gara e la tutela dei segreti commerciali e industriali, a maggior ragione tale bilanciamento deve essere operato rispetto ad un soggetto terzo e del tutto estraneo alla procedura, pena la possibilit per questâ??ultimo di ottenere una ostensione maggiore di quella dei partecipanti e di frustrare la ratio sottesa alla tutela del know â?? how aziendale.

- **10.2.** Applicando i predetti principi alla fattispecie in esame la valutazione operata dallâ??amministrazione appellata appare esente dai vizi lamentati dallâ??appellante avendo messo a confronto e ritenuto prevalente lâ??opposizione della controinteressata, motivata sul contenuto riservato dellâ??offerta tecnica â??composta da elementi e dati, sia di natura tecnica che commerciale, acquisiti sulla base del proprio know-how, derivante dalla pluriennale esperienza nella gestione di strutture analoghe a quella oggetto di garaâ?•, e lâ??istanza dellâ??appellante, peraltro anche priva dellâ??allegazione documentale relativa alla qualità di consulente legale ed esperto di politiche migratorie, volta ad ottenere lâ??accesso oltre che al contratto di appalto dei servizi di gestione e funzionamento del centro di permanenza per il rimpatrio (C.P.R.) di Palazzo San Gervasio, anche a tutti i suoi allegati, compresa lâ??offerta tecnica.
- 11. Deve essere, infine, respinto anche il capo relativo alle spese perché secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, deve ritenersi che, nel processo amministrativo, il giudice di primo grado disponga di ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla, con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (Cons. Stato, V, n. 6550 del 2024; Cons. Stato, V, n. 1816 del 2024).
- 12. Per le esposte ragioni lâ??appello deve essere respinto.
- **13.** Appaiono sussistenti giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio, atteso anche il richiamo in motivazione alla recentissima giurisprudenza unionale in materia.

### P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sullâ??appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallâ??autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui allâ??articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dellâ??articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere allâ??oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare lâ??appellante.

Conclusione

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025.

# Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: In materia di accesso civico generalizzato all'offerta tecnica di un contratto pubblico, l'amministrazione  $\tilde{A}$ " tenuta a operare un bilanciamento concreto tra l'interesse all'ostensione e la tutela dei segreti tecnici e commerciali, inclusi il know-how, dell'aggiudicatario. Tale bilanciamento deve privilegiare la riservatezza quando l'opposizione all'accesso  $\tilde{A}$ " motivata dal contenuto riservato dell'offerta tecnica, composta da elementi e dati basati sull'esperienza pluriennale e sul know-how dell'operatore economico, specialmente se la richiesta proviene da un soggetto terzo ed estraneo alla procedura di gara. Supporto Alla Lettura:

#### DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti consiste nel potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. (Ai sensi dellâ??art. 22 della Legge 241/90) â??â??al fine di assicurare la trasparenza dellâ??attivitĂ amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale Ă" riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativiâ??â??. Sono previste due modalitĂ di accesso (ex DPR 352/92):

- accesso informale: Si esercita mediante richiesta, anche verbale, allâ??ufficio dellâ??amministrazione competente a formare lâ??atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente. Le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi lâ??accesso, hanno istituito un apposito ufficio: lâ??Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).La richiesta Ã" esaminata senza formalità ed immediatamente. Eâ?? utile per acquisire quindi informazioni nellâ??immediato, ma non garantisce la possibilità di poter dimostrare in futuro quanto affermato, quindi Ã" di difficile smentita.
- accesso formale: Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale â?? compilando un apposito modulo che lâ??amministrazione può aver istituito, oppure scrivendo lâ??istanza autonomamente â?? inviandola tramite A/R oppure depositandola allâ??ufficio Protocollo dellâ??amministrazione. In ogni caso lâ??ufficio Ã" tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma 2).Eâ?? possibile però che sia lâ??amministrazione stessa a richiedere di presentare formale istanza; ciò si verifica se non Ã" possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sullâ??identità o i poteri rappresentativi. Rispetto allâ??accesso informale offre una garanzia maggiore, anche se richiede più tempo: si ha nero su bianco lâ??indicazione richiesta, ha valore di atto pubblico (oppure Ã" più esatto dire che ha valore legale? Chiedere conferma) e può essere utile per rivendicare un diritto disatteso o per controbattere lâ??affermazione dellâ??amministrazione.

Il diritto di accesso si esercita nei confronti di: â?? amministrazioni dello Stato; â?? aziende autonome; â?? enti pubblici; â?? concessionari di servizi pubblici. Lâ??accesso Ã" escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonché nei casi di segreto o divieto di divulgazione, secondo quanto previsto dallâ??ordinamento. Eâ?? inoltre, fondamentale che la richiesta di accesso debba essere sempre motivata.

Giurispedia.it